



Capitolato speciale per la fornitura di buoni di acquisto a vasta spendibilità per i dipendenti della Stazione Zoologica Anton Dohrn

L'Operatore economico
Timbro e firma
Per accettazione

Il Legale rappresentante



ART. 1 - Oggetto della fornitura

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura di buoni d'acquisto a vasta spendibilità per finalità culturali e ricreative da utilizzare presso esercizi convenzionati direttamente con l'appaltatore. Il numero dei dipendenti interessati a fruire del servizio è stimato in circa 150 unità.

L'importo della fornitura è indicato nella lettera di invito.

ART. 2 - EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere assicurato sul territorio nazionale di interesse del personale della Amministrazione.

ART. 3 - CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il valore facciale del buono è fissato in euro 10,00 ma potranno essere richiesti in fase di ordinativo anche buoni da euro 5,00.

I buoni dovranno essere raggruppati in carnet a numero di buoni variabile o fisso, distinti da numerazione progressiva o da una o più buste che contengano i buoni.

I predetti buoni dovranno altresì riportare:

- l'indicazione dell'Amministrazione e diciture buoni acquisto o buoni regalo
- il periodo di validità: fino al 31/12/2019.
- non dà diritto a resti in denaro ad alcun titolo,
- deve essere utilizzato esclusivamente presso gli esercizi convenzionati con la Ditta aggiudicataria.

Le Ditte dovranno prendere conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito o influire sulla determinazione del prezzo di commissione, delle condizioni contrattuali e sull'esecuzione della fornitura. Quanto sopra al fine di assumere tutti quei dati e quegli elementi necessari per la presentazione di un'offerta equa e remunerativa per la Ditta stessa.

La Ditta pertanto dovrà provvedere all'espletamento del servizio con diligenza e regolarità, rimanendo così esonerata l'Amministrazione da ogni responsabilità a qualsiasi titolo nei riguardi di terzi.

L'Amministrazione non assume alcun obbligo nei confronti dei titolari convenzionati e la Ditta aggiudicataria si impegna a tenere l'Amministrazione esonerata ed indenne da ogni pretesa.

L'affidataria garantirà che presso gli esercizi convenzionati, l'accettazione dei buoni e qualsiasi genere di pregiudizio per la correttezza del servizio appaltato, saranno eliminate entro 10 giorni dalla contestazione.

ART. 4 - OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE

La Ditta appaltatrice dovrà:

- ◆ consegnare presso la sede centrale dell'Amministrazione i plichi confezionati entro e non oltre 10 giorni lavorativi dall'ordine, contenenti il numero dei buoni corrispondenti al fabbisogno;
- ◆ rimborsare i buoni non utilizzati in possesso dell'Amministrazione o dei suoi dipendenti oltre da data di scadenza, purché resi entro il 31 gennaio 2020.

2

L'Operatore economico
Timbro e firma
Per accettazione

Il Legale rappresentante



ART. 5 – MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Ogni consegna dei buoni alla sede centrale dell'Amministrazione sarà accompagnata da:

1. nota debito riportante:

- ◆ i dati dell'Amministrazione;
- ◆ il numero totale dei buoni con l'indicazione della relativa numerazione;
- ◆ il controvalore totale ottenuto dal numero dei buoni moltiplicato il loro valore facciale unitario dalla ditta aggiudicataria in sede di gara;
- ◆ i termini di pagamento dei buoni consegnati;
- ◆ l'eventuale imposta di bollo 2,00 euro.

2. fattura riportante:

- ◆ i dati dell'Amministrazione;
- ◆ la commissione praticata in sede di offerta;
- ◆ l'assoggettamento dell'aliquota IVA nella misura stabilita dalla Legge del 22% sulla sola commissione;
- ◆ ed i termini di pagamento a norma di legge.

ART. 6 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere o subappaltare l'esecuzione di tutta o di parte della fornitura dei beni oggetto del contratto, sotto pena di immediata risoluzione della fornitura del risarcimento degli eventuali danni, fatte salve le autorizzazioni degli Enti secondo le disposizioni vigenti.

ART. 7 - CAUZIONE

Anteriormente alla stipula del contratto d'appalto, l'Appaltatore dovrà prestare, pena la decadenza dall'aggiudicazione, cauzione definitiva in ragione del 10% dell'importo contrattuale al netto degli oneri fiscali risultante dall'aggiudicazione, a garanzia dell'osservanza delle obbligazioni assunte e del pagamento delle penalità eventualmente comminate. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Nel caso dovessero essere operati prelevamenti per eventuali inadempienze, esso dovrà essere reintegrato, pena decadenza, entro quindici giorni consecutivi dal ricevimento da parte dell'Appaltatore di apposita comunicazione da parte del Committente.

La cauzione è annualmente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del Servizio.

L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, verrà svincolato dalla Stazione appaltante, dietro richiesta scritta dell'Impresa, alla scadenza del contratto, previa constatazione dell'adempimento degli obblighi contrattuali e previa detrazione delle somme eventualmente dovute a titolo di penali o rimborso spese. Verrà redatto dalla

3

L'Operatore economico
Timbro e firma
Per accettazione

Il Legale rappresentante



stazione appaltante e sottoscritto dall'Impresa il Certificato di regolare esecuzione del servizio.

In particolare, la cauzione sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa verifica dell'assolvimento dell'Impresa agli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti, assunti per lo svolgimento dei lavori appaltati.

La cauzione definitiva potrà essere costituita mediante:

a) polizza assicurativa, rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive modificazioni e/o integrazioni, da cui risulti a pena decadenza:

- che il fideiussore si impegna ad effettuare, dietro semplice richiesta della stazione appaltante, il versamento della somma dovuta, entro il termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta suddetta;

- l'esclusione del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. ;

- l'esclusione della decadenza di cui all'art. 1957 c.c. ;

- l'inefficacia nei confronti dell'Ente garantito dell'omesso versamento dei premi.

b) fideiussione bancaria, rilasciata da Aziende di Credito di cui al Dlgs. N. 385/1993 e e successive modificazioni e/o integrazioni, contenente, a pena d'esclusione, le clausole di cui alla lett. a).

c) fideiussione bancaria, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Dlgs n. 385 del 1.9.1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e successive modificazioni e/o integrazioni, contenente, a pena d'esclusione, le clausole di cui alla lett. a).

In ogni caso il deposito cauzionale deve essere effettuato, a pena decadenza, con un unico tipo di valori. La cauzione in contanti non sarà produttiva di interessi a favore dell'Impresa. Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale definitivo, devono essere redatte in carta bollata, ovvero su moduli sui quali sarà apposta la relativa marca da bollo e corredate, pena decadenza, di autentica notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia.

Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito/Intermediario o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia.

L'Amministrazione potrà escutere la cauzione a titolo di risarcimento danni, nel caso si verifichi la risoluzione del contratto.

ART. 8 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

L'Amministrazione ha la facoltà di richiedere la risoluzione anticipata del contratto nei seguenti casi:

a) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi delle condizioni contrattuali, non eliminato in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione;

b) in caso di cessione del contratto, di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o pignoramento a carico dell'aggiudicatario;

Con la risoluzione di diritto resta salvo il risarcimento dei maggior danni, dovuti ad un eventuale aggiudicazione ad un secondo partecipante con costo più elevato di commissione.

4

L'Operatore economico
Timbro e firma
Per accettazione

Il Legale rappresentante



ART. 9 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

IL Direttore Generale
Ing. Fabrizio Vecchi

L'Operatore economico
Timbro e firma
Per accettazione

Il Legale rappresentante